

ORDINANZA n. 02/2023

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE LATO CITTA'
AEROPORTO DI MILANO LINATE**

Il Dirigente dell'ENAC
competente per la Direzione Aeroportuale Milano Linate,

- VISTI gli articoli 687, 702, 718 e 1174 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTO il Decreto legislativo n. 250/97 del 25 luglio 1997 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) il quale, all'art. 6 comma 7, stabilisce che l'ENAC è competente a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico,
- VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, che definisce in particolare, all'art. 8 le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale della Direzione Aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTA la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA la Legge n. 33 del 22 marzo 2012 avente per oggetto "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali",
- VISTO il Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi, dell' 08.04.2014;
- VISTA la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, stipulata tra l'Enac e la società di gestione SEA S.p.A., in data 4 settembre 2011;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.9 "Regime dei Beni", della suddetta Convenzione, la società concessionaria SEA S.p.A. assume la veste di "Ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento;

RITENUTO che in tale veste il Gestore Aeroportuale SEA S.P.A., in qualità di concessionario totale, completa lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica orizzontale e verticale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre alla pianificazione dei relativi interventi anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

RITENUTO che alla Direzione Aeroportuale Milano Linate, in qualità di organo territorialmente competente, competa recepire tale disciplina con apposita Ordinanza, al fine di attribuirvi forza cogente e rendere sanzionabili eventuali violazioni;

VISTO il "Protocollo per la gestione dei servizi di Polizia Locale nell'area afferente l'area aeroportuale denominata Enrico Forlanini di Linate", stipulato il 6 ottobre 2022 tra le Polizie Locali dei Comuni di Milano, Peschiera Borromeo e Segrate, sui quali è situato l'aeroporto "Enrico Forlanini" di Linate;

VISTA la necessità di aggiornare l'Ordinanza n. 3/2022 del 4 novembre 2022, avente ad oggetto la "Disciplina della circolazione lato città dell'aeroporto di Milano Linate", con le relative planimetrie, inserendo l'art. 6 bis inerente la "Corsia riservata in uscita dall'aeroporto sulla via Rivoltana (Viabilità in uscita dal sedime aeroportuale in corrispondenza della rotatoria tra i parcheggi P2 e P3)", come dal succitato Protocollo;

SENTITI gli Enti di Stato interessati e la Società SEA S.p.A.,

ORDINA

Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione

Agli effetti della presente Ordinanza, vengono definite:

- a) *Area Lato Città (Land Side)*: area regolamentata dell'aeroporto che include zone esterne all'aerostazione, quali le vie di accesso, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate. L'accesso a tale area, di norma, è libero, ma può essere soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. Le limitazioni possono riguardare anche l'accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche attività.
- b) *controllo dell'accesso*: applicazione di sistemi che consentono di impedire l'entrata di persone e/o veicoli non autorizzati nelle aree individuate da apposita segnaletica;

- c) *operatore aeroportuale*: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in ambito aeroportuale. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale a seguito di una regolamentazione e accordo scritto con il gestore aeroportuale SEA S.p.A.;
- d) *Veicoli di servizio*: automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti ad Enti o Società che esplicano, nell'ambito dell'aeroporto in modo continuativo, attività atta ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

Art. 2 Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. L'area stradale aperta all'uso pubblico, disciplinate dalla presente Ordinanza, è quella indicata nelle planimetrie indicate, che rappresentano parte integrante della presente Ordinanza.
3. E' vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
4. E' fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali.

Art. 3 Tipologia di segnaletica

1. La segnaletica orizzontale e verticale è conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. Il Gestore Aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni la visibilità di tutta la segnaletica orizzontale e verticale prescritta, relativa alla viabilità stradale, sulle aree oggetto della presente Ordinanza.

Art. 4 Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto di Milano – Linate aperte all'uso pubblico sono disciplinate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale come riportata nelle planimetrie indicate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. E' fatto obbligo di osservare la segnaletica di cui al precedente art. 3, stabilita secondo le norme richiamate della presente Ordinanza.

Art. 5 Zona Partenze (Linate Nord)

Nella Zona Partenze sono disponibili due corsie



Corsia a viabilità riservata

1. E' una corsia riservata (corsia destra lato marciapiede o curbside) al transito dei veicoli di servizio autorizzati appartenenti ai seguenti Enti:

- Enti di Stato (ENAC, Dogana, PS, G.d.F., CC, Polizia Penitenziaria, VV.F, Polizia Locale, AM, ENAV, Sanità Aerea, CRI), Corpo Consolare, Società SEA S.p.A.,

ed ai veicoli autorizzati impiegati per i seguenti servizi:

- Taxi, NCC, Bus di linea e Bus granturismo, mezzi dedicati al trasporto dei disabili (propri o di terzi se utilizzati per tale servizio), mezzi per servizi di emergenza (emergenza sanitaria, per interventi urgenti/riparazione su impianti essenziali alla funzionalità aeroportuale),
- mezzi di soccorso (per es. ambulanze, mezzi per trasporto urgente di medicinali o attrezzi di emergenza, ecc.), trasporto valori e scorte, nonché gli operatori ed altri veicoli espressamente autorizzati.

2. Tra gli operatori/altri veicoli autorizzati rientrano quelli espressamente individuati, per specifiche necessità, dall' ENAC o dalla Società SEA S.p.A.

3. Le classi di veicoli autorizzate sono evidenziate sulla segnaletica che è riportata nella planimetria della zona Partenze, allegata alla presente Ordinanza.

I veicoli che hanno esigenza di transitare lungo la corsia riservata non devono superare l'altezza massima consentita dalla struttura di copertura della corsia stessa. In particolare i conducenti dei Bus e dei veicoli destinati a lavori di manutenzione devono verificare che l'altezza dei rispettivi mezzi non superi quella massima consentita.

4. Sul lato destro della **corsia riservata** sono stati individuati appositi stalli destinati al parcheggio delle vetture che hanno titolo a sostarvi, contraddistinti dalla segnaletica verticale ivi presente e dalla segnaletica orizzontale a strisce gialle.

In considerazione del limitato spazio disponibile e delle prioritarie esigenze di security, la sosta dei veicoli autorizzati deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi istituzionali o per espletare il servizio.

Corsia a viabilità libera

1. La **corsia sinistra** nella zona **PARTENZE** è a **viabilità libera**, ed è destinata al transito dei veicoli in genere. Oltre alle vetture dei singoli passeggeri, la corsia è destinata al transito delle navette, minivan, e similari per il trasporto in gruppo di passeggeri.

2. Poiché la larghezza della corsia non consente il transito di due mezzi affiancati, i veicoli possono fermarsi solo negli appositi spazi dedicati situati sia a destra che a sinistra della corsia che deve essere sempre lasciata libera. Pertanto in questa corsia non è consentita la fermata e la sosta fuori dai predetti stalli. Gli stalli sono identificati da apposite strisce blu.



Art. 6 Zona Arrivi (Linate Nord)

Nella zona arrivi sono presenti due corsie:

1. La **Corsia riservata**, sulla quale possono transitare esclusivamente i veicoli autorizzati.

In particolare sono autorizzati i veicoli appartenenti ai seguenti Enti:

- Enti di Stato (ENAC, Dogana, PS, G.d.F., CC, Polizia Penitenziaria, VV.F, Polizia Locale, AM, ENAV, Sanità Aerea, CRI), Corpo Consolare, Società SEA S.p.A.,

ed i veicoli impiegati per i seguenti servizi:

- Taxi, Bus di linea e Bus granturismo superiori a 9 posti a sedere;
 - mezzi dedicati al trasporto dei disabili (propri o di terzi se utilizzati per tale servizio);
 - mezzi per servizi di emergenza (emergenza sanitaria, per interventi urgenti/riparazione su impianti essenziali alla funzionalità aeroportuale);
 - mezzi di soccorso (per es. ambulanze, trasporto urgente di medicinali o attrezzature di emergenza, ecc.);
 - gli operatori ed altri veicoli espressamente autorizzati. Tra gli operatori/altri veicoli autorizzati rientrano quelli espressamente individuati, per specifiche necessità, da ENAC o dalla Società SEA S.p.A.
2. Le classi dei veicoli autorizzati sono indicate sulla segnaletica riportata nella planimetria della Zona Arrivi, allegata alla presente Ordinanza.
 3. Le aree riservate agli NCC presso la zona arrivi dell'aeroporto di Milano Linate, sono state individuate ai sensi dell'art. 11 c. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n.21 e s.m.i. e dell'art. 6 della D.G.R. n. 7/11948/2003 e sono indicate nella planimetria della Zona Arrivi, allegata alla presente Ordinanza.
 4. Le aree anzidette sono adibite altresì al carico e scarico degli utenti.
 5. La **corsia a viabilità libera** è destinata al transito dei restanti veicoli.
 6. Gli NCC (consorziati e non consorziati), percorrendo questa corsia, potranno accedere alle aree loro riservate con accesso regolato tramite sbarra. L'area di parcheggio destinata agli NCC non consorziati è dotata, sul lato più vicino all'aerostazione, di una pensilina dove i passeggeri possono sostare in attesa della vettura noleggiata.
 7. Anche per la **corsia a viabilità libera**, in considerazione della larghezza limitata della carreggiata, non sono consentite né la sosta né la fermata.
I conducenti dovranno utilizzare per la sosta le apposite aree di parcheggio predisposte dalla Società SEA S.p.A.
 8. L'accesso all'area di parcheggio "breve sosta" è regolamentato da sbarre con ritiro del ticket o con accesso tramite telepass. In tale parcheggio sono consentiti il transito e la sosta gratuita per i primi 10 minuti. L'ulteriore permanenza è soggetta al pagamento della sosta tramite le casse automatiche presenti in loco.

- 
9. Coloro che non rientrano nella categoria degli operatori aeroportuali già autorizzati, ma che hanno l'esigenza di accedere alle corsie riservate sulla base della presente Ordinanza, devono preventivamente presentare idonea istanza di autorizzazione al Gestore aeroportuale (recapito telefonico 02-74867345 dell'Ufficio Accessibilità che è operativo in H24 oppure all'indirizzo mail accessibilita@seamilano.eu).

**Art. 6 bis Corsia riservata in uscita dall'aeroporto sulla via Rivoltana
(Viabilità in uscita dal sedime aeroportuale in corrispondenza della rotatoria tra i parcheggi P2 e P3)**

Nella viabilità in uscita dal sedime aeroportuale in corrispondenza della suddetta rotatoria sono disponibili due carreggiate:

- **Una carreggiata in uscita a viabilità riservata**

1. È costituita da una corsia riservata al transito dei veicoli di servizio autorizzati appartenenti ai seguenti Enti:

- Enti di Stato (ENAC, Dogana, PS, G.d.F., CC, Polizia Penitenziaria, VV.F, Polizia Locale, AM, ENAV, Sanità Aerea, CRI), Corpo Consolare, Società SEA S.p.A.,

ed i veicoli autorizzati, impiegati per i seguenti servizi:

- Taxi, NCC, Bus di linea e Bus granturismo, mezzi dedicati al trasporto dei disabili (propri o di terzi se utilizzati per tale servizio), mezzi per servizi di emergenza (emergenza sanitaria, per interventi urgenti/riparazione su impianti essenziali alla funzionalità aeroportuale),
- mezzi di soccorso (per es. ambulanze, mezzi per trasporto urgente di medicinali o attrezzature di emergenza, ecc.), trasporto valori e scorte, nonché gli operatori ed altri veicoli espressamente autorizzati.

2. Tra gli operatori/altri veicoli autorizzati rientrano quelli espressamente individuati, per specifiche necessità, dall' ENAC o dalla Società SEA S.p.A.
3. I veicoli delle società di car rental e car sharing sono autorizzati al transito per il tratto strettamente necessario (ca. m 150) ad effettuare le operazioni di riconsegna ("car rental return" e "car sharing return").

Coloro che non rientrano nella categoria degli operatori aeroportuali già autorizzati, ma che hanno l'esigenza di accedere alle corsie riservate sulla base della presente Ordinanza, devono preventivamente presentare idonea istanza di autorizzazione al Gestore aeroportuale (recapito telefonico 02-74867345 dell'Ufficio Accessibilità che è operativo in H24 oppure all'indirizzo mail accessibilita@seamilano.eu).

- **Una carreggiata in uscita a viabilità libera**

È costituita da una corsia destinata al transito dei veicoli in genere.



Art. 7 Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta

1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree della presente Ordinanza, che si rende necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza operativa, sarà coordinate e gestita dalla Società di gestione SEA S.p.A., che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Aeroportuale Milano Linate ed agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale.
2. In caso di eventi particolari e/o riprese cinematografiche/televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza sarà cura della società di gestione SEA S.p.A., provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Aeroportuale Milano Linate ed agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale.
3. La Società di Gestione dovrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 8 Limiti di velocità

Fermi restando gli obblighi stabiliti dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni connesse al trasporto aereo, come le operazioni di soccorso.

Art. 9 Disciplina servizi navetta

Al fine di non compromettere il fluido scorrimento lungo le vie di circolazione, l'accesso ed il transito dei veicoli che espletano un servizio navetta con passeggeri (per es. navette parcheggi remoti, navette hotel, ecc) è soggetto al coordinamento ed all'esplicito consenso da parte del Gestore aeroportuale.

Art. 10 Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

L'attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni sulle aree di interesse del presente documento, sono garantite dalle Polizie Locali dei comuni di Milano, Peschiera Borromeo e Segrate secondo il protocollo di intesa stipulato il 6 ottobre 2022, allegato alla presente Ordinanza costituendone parte integrante.

Art. 11 Sanzioni

1. Nell'Area Lato Città dell'aeroporto di Milano Linate si applicano le disposizioni del Codice della Strada per tutti gli aspetti attinenti alla circolazione stradale.
2. Le sanzioni per l'inosservanza alle norme del Codice della Strada ed alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate a seguito dell'accertamento effettuato dagli agenti di Polizia Locale – cui compete l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale a norma dell'art. 12 del Codice della Strada - contestate al trasgressore e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.).

3. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non rientranti nel Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1174 Comma 2.

Art. 12 Modalità di aggiornamento Ordinanza

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata, ed eventualmente integrata, mediante presentazione di nuova planimetria e connessa informativa, da far pervenire alla Direzione Aeroportuale Milano Linate – a mezzo PEC – con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi precedenti le intervenute modifiche. Tale termine potrà essere ridotto solo in casi di comprovata e documentata necessità di urgenza.

Art. 13 Regole generali

L'ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea (nella duplice accezione di safety e di security), per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o ad alcune corsie della strada antistante l'aerostazione passeggeri, a tutte o ad alcune categorie di utenti, ovvero modificare la viabilità.

Art. 14 Rispetto dell'Ordinanza


E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Art. 15 Entrata in vigore


La presente Ordinanza entra in vigore il 01 settembre 2023 ed abroga l'Ordinanza n. 3/2022 del 04.11.2022.


Milano, 28 agosto 2023

Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Colagiovanni
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D..Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



SEA	Progetto		
Progettazione	N. DI PROGETTO:	Scala: 1:500	Dimensione:
	-	5	
	Codice:	4	
	ENAC	4	
N. Elaborato	rev.		
V P 0 0 1 0	1	REV. Data Oggetto Disegnato	
Aeroporto Milano Linate			
ORDINANZA ENAC N° 2 / 2023			
Planimetria viabilità sedime aeroportuale land side (Piano Partenze) Scala 1:500			
REDATTO:	CONTROLLATO:	APPROVATO:	
Agosto 2023	E' vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza autorizzazione S.E.A.		







SLA	Progetto	N. DI PROGETTO -	Scala: 1:500	Dimensione:
		Codice: ENAC	5 4 3	
	N. Elaborato	rev. 2	1	28.11.2022 KISS&RIDE M4
	V P 0 0 2	0	REV. 0	Data Oggetto Disegnato

Aeroporto Milano Linate

ORDINANZA ENAC N° 2 / 2023

Planimetria viabilità sedime aeroportuale land-side (Piano Arrivo)
Scala 1:500

REDATTO: Agosto 2023 | CONTROLLATO: | APPROVATO: |
E' vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza autorizzazione S.E.A.



 Progettazione	Progetto							
	N. DI PROGETTO: -				Scala: 1:500		Dimensione:	
	Codice:				5			
	ENAC				4			
					4			
	N. Elaborato				rev.	2		
	V	P	0	0	3	0	1	
					REV.	Data	Oggetto	Disegnato

Aeroporto Milano Linate

ORDINANZA ENAC N° 2 / 2023

Planimetria viabilità sedime aeroportuale land side

REDATTO:	CONTROLLATO:	APPROVATO:
Agosto 2023	E' vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza autorizzazione S.E.A.	



**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AFFERENTE
L'AREA AEROPORTUALE
DENOMINATA ENRICO FORLANINI DI LINATE**

ART.1

FINALITA'

Il presente Protocollo è stipulato al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato e secondo le modalità specificate negli articoli seguenti del servizio di polizia locale da parte dei Comuni di Segrate e Milano nell'ambito dell'aeroporto di Linate.

ART.2

OGGETTO

Sulla base dell'analisi dei problemi connessi alla sicurezza urbana rilevati nell'ambito dell'aeroporto, gli Enti aderenti al presente Protocollo individuano i seguenti ambiti prioritari di intervento:

- accertamento delle violazioni in materia di sosta e circolazione dei mezzi, effettuato anche mediante il ricorso ad "ausiliari della sosta";
- servizi di viabilità nelle aree aperte al pubblico (aree di sosta dei veicoli; area di collegamento con la stazione dei mezzi pubblici);
- presidio e monitoraggio della corsia riservata a determinate tipologie di utenze (taxi, bus, autorizzati), posta in area Partenze dell'aeroporto di Linate e attualmente collegata con la Centrale Operativa del Comune di Milano.
- presidio e monitoraggio dell'area Kiss e Ride antistante al capolinea della M4 e della corsia riservata in uscita dall'aeroporto sulla via Rivoltana entrambe da collegare con la Centrale Operativa del Comune di Segrate.
- sicurezza stradale;
- gestione dei flussi di traffico;
- polizia amministrativa: controllo e repressione di fenomeni quali esercizio abusivo di trasporto pubblico, parcheggi abusivi, ecc.;
- collaborazione per il miglioramento della segnaletica di accesso all'aeroporto tramite i rispettivi "uffici segnaletica" dei Comuni parte dell'accordo.



Città di Peschiera Borromeo



Città di Segrate

ART.3

AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione dei servizi di cui al precedente art. 2 è individuato da apposita cartografia (allegato 1) che è parte integrante del presente Protocollo.
2. I servizi saranno espletati sul sedime aeroportuale e più precisamente nelle aree aperte al pubblico prospicienti l'aerostazione di Linate individuate nella citata cartografia, all'interno del territorio dei Comuni di Segrate e Milano.
3. All'interno dell'ambito territoriale, individuato al comma 1 del presente articolo, sono titolate ad operare le polizie locali dei Comuni di Milano, Peschiera Borromeo e Segrate.

ART. 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le modalità di svolgimento dei servizi (relative, a titolo esemplificativo, alla disciplina dell'attività ordinaria/straordinaria, dotazioni di personale, turnazione, ecc.) sono definite autonomamente dai Comandi delle Polizie Locali delle singole amministrazioni interessate.

ART.5

SISTEMA DIREZIONALE

La direzione operativa viene affidata ai Comandanti dei Corpi di Polizia o loro delegati e opereranno in raccordo con gli altri Enti aventi competenze in ambito aeroportuale.

ART.6

DOTAZIONE ORGANICA

I Comuni si impegnano reciprocamente, nel rispetto di quanto stabilito nell'atto di Convenzione e nel presente Protocollo, a fornire il personale di Polizia Locale ognuno per i servizi direttamente espletati per lo svolgimento:

1. delle attività di cui all'art. 2, il cui contingente sarà individuato in fase di programmazione a cadenza trimestrale, sulla base delle stime e dati storici e altri indicatori che verranno forniti e analizzati con SEA.
2. degli accertamenti sulle violazioni al codice della strada rilevate attraverso l'utilizzo di sistemi automatici degli accessi al piano arrivi e partenze dell'aeroporto di Linate



collegata alla Centrale operativa della Polizia Locale di Milano e direttamente gestiti in autonomia dalla stessa.

3. degli accertamenti sulle violazioni al codice della strada rilevate attraverso l'utilizzo di sistemi automatici, di prossima installazione, presso il Kiss e Ride del parcheggio antistante l'accesso alla M4 e nella corsia riservata in uscita dall'aeroporto sulla via Rivoltana, che verranno collegati alla Centrale Operativa della Polizia Locale di Segrate e direttamente gestiti in autonomia dalla stessa.

Relativamente ai sistemi automatici di accertamento infrazioni installati o da installare presso il Kiss e Ride nel parcheggio antistante l'accesso alla M4 e nella corsia riservata in uscita dall'aeroporto sulla via Rivoltana, la Società SEA si impegna a sostenere tutti i relativi costi di installazione, collegamento alla Centrale Operativa della polizia locale di Segrate oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema.

In seguito al presente accordo i Comuni potranno siglare una successiva Convenzione secondo la quale i Comuni di Peschiera Borromeo e Segrate potranno assicurare, anche attraverso alcuni ausiliari della sosta, le attività legate all'accertamento di violazioni della sosta.

ART.7

DOTAZIONE TECNICA

Per lo svolgimento dei servizi in argomento, SEA ha già messo a disposizione, alla firma del presente Protocollo, in comodato gratuito:

- i locali di cui all'allegato 2, per i quali SEA si farà carico delle utenze e che comprendono anche un posto auto nelle immediate vicinanze;
- arredi strettamente funzionali all'espletamento dell'attività, in linea con le analoghe dotazioni previste per le Amministrazioni convenzionate nonché gli apparati informatici e la connettività.
- saranno a carico delle rispettive Amministrazioni i software di gestione.

ART.8

GESTIONE VIOLAZIONI E PROVENTI SANZIONI

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 208 C.d.S. i proventi delle sanzioni saranno devoluti al Comune dal quale dipende l'agente di polizia locale che ha accertato la violazione, ivi compresi quelli accertati attraverso i sistemi automatizzati e nel caso degli ausiliari/ispettori della sosta al Comune che ha disposto la nomina.



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



Città di Peschiera Borromeo



Città di Segrate

2. I Comuni di Milano e Segrate si impegnano, per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione, a fornire reciprocamente, su formale richiesta, il numero delle sanzioni accertate nell'anno e anche dei servizi svolti.
3. Gli adempimenti successivi alla gestione delle sanzioni (registrazione, contabilizzazione ricorsi ecc.) saranno curati dal Comune che ha accertato le violazioni.

ART.9

DURATA

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà la durata di anni uno, prorogabile eventualmente di un ulteriore anno, laddove le parti non chiedano espressamente, almeno tre mesi prima della scadenza, di rivalutarne i contenuti.

ART.10

FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI

Le parti si impegnano ad effettuare un esame contestuale dei reciproci rapporti in relazione ai servizi oggetto del presente Protocollo ogni qual volta richiesto da uno degli enti sottoscrittori.

ART.12

NORME FINALI

Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare alla legge 7 marzo 1986 n. 65 e alla Legge regionale 1 aprile 2015, n.6



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



Comune di
Milano



Città di Peschiera Borromeo



Città di Segrate

Milano,

Per il Comune di Milano

.....

Per il Comune di Peschiera Borromeo

.....

Per il Comune di Segrate

.....

Per SEA

.....

Per presa visione:

Il Prefetto di Milano

.....

ALLEGATI:

Allegato 1: planimetria viabilità zona arrivi aeroporto Linate;

Allegato 2: planimetria locali assegnati.